

- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 Roma  
[protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)*
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
Firenze 50127  
[artea@cert.legalmail.it](mailto:artea@cert.legalmail.it)*
- All' **A.G.R.E.A.**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
Bologna 40122  
[agea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agea@postacert.regione.emilia-romagna.it)*
- All' **A.V.E.P.A**  
Centro Tommaseo  
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p  
Padova 35131  
[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)*
- All' **Organismo Pagatore della  
Regione Lombardia**  
P.zza Città di Lombardia, 1  
Milano 20124  
[opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it)*
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 Torino  
[protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)*
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 Trento  
[appag@pec.provincia.tn.it](mailto:appag@pec.provincia.tn.it)*
- All' **OP della Provincia Autonoma  
di Bolzano - OPPAB**  
Via Perathoner, 10  
39100 Bolzano  
[organismopagatore.landeszahlstelle@pec.pv.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.pv.bz.it)*
- All' **ARCEA**  
c/o Cittadella regionale, viale Europa - Loc.  
Germaneto  
88100 Catanzaro  
[protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it)*

All' **ARGEA**  
Via Caprera, 8  
Cagliari 09123  
[argea@pec.agenziaagea.it](mailto:argea@pec.agenziaagea.it)

All' **OPR FVG**  
Via Liruti, 22  
33100 Udine  
[opr@certregione.fvg.it](mailto:opr@certregione.fvg.it)

e p.c. Al **Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**  
Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale  
Via XX Settembre 20  
00186 Roma  
c.a. Dott. G. Blasi  
[dipacsr.dipartimento@pec.masaf.gov.it](mailto:dipacsr.dipartimento@pec.masaf.gov.it)  
[aoo.dipacsr@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.dipacsr@pec.masaf.gov.it)  
[dipacsr.segreteria@masaf.gov.it](mailto:dipacsr.segreteria@masaf.gov.it)

Al **Ministero dell'economia e delle finanze**  
IGRUE  
c.a. Dott.ssa M. Furfaro  
[manuela.furfaro@mef.gov.it](mailto:manuela.furfaro@mef.gov.it)

Alla **Direzione dell'Organismo di coordinamento SEDE**

**Oggetto:** Articolo 53 del Regolamento (UE) 2021/2115. Indicazioni operative per la gestione dell'aiuto finanziario nazionale nel settore dei prodotti ortofrutticoli – Annualità 2025 e 2026.

## Sommario

---

1. Riferimenti normativi.....	3
2. Norme specifiche del settore dei prodotti ortofrutticoli .....	3
3. Procedure conseguenti alla normativa unionale e nazionale già attuate per l'anno 2025 .....	6
4. Procedure conseguenti alla normativa unionale e nazionale già attuate per l'anno 2026 .....	7
5. Procedure conseguenti alla normativa unionale e nazionale da attuare per l'anno 2025 .....	7
5.1. Indicazioni operative per gli Organismi pagatori.....	9
6. Sintesi schematica delle procedure adottate, da adottare, Amministrazioni responsabili e tempistica.....	9

## 1. Riferimenti normativi

- **Regolamento (UE) n. 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e ss.mm.ii., recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126** della Commissione, del 7 dicembre 2021, e ss.mm.ii., che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
- **Decreto ministeriale 27 settembre 2023, prot. n. 525633**, recante «*Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)*» e ss.mm.ii.
- Nota del **Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 149769 del 29/03/2024** recante le “*Linee guida sulle attività istruttorie per le approvazioni dei programmi operativi*” per il settore dell’ortofrutta e delle patate.
- Nota del **MASAF n. 43953 del 31/01/2025** inviata alla Commissione europea recante “*Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 53 – Notifica alla Commissione UE delle Regioni e degli importi erogabili relativi all’aiuto finanziario nazionale per l’anno 2025*”.
- Nota del **MASAF n. 292197 del 27/06/2025** inviata al Ministero dell’economia e delle finanze recante “*Regolamento (UE) 2021/2115 - articolo 53. Richiesta fondi per il pagamento dell’aiuto finanziario nazionale per l’anno 2025*”.
- Decreto del **MEF del 25 luglio 2025, n.13/2025**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 210 del 10 settembre 2025, recante “*Finanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, annualità 2025, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183*”.

## 2. Norme specifiche del settore dei prodotti ortofrutticoli

Le regole di base per l’erogazione degli aiuti per il settore dei prodotti ortofrutticoli sono definite dal **regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 49 – 53**.

**L’articolo 49 - Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli** – stabilisce che gli Stati membri perseguono gli obiettivi previsti dall’articolo 46 del medesimo regolamento. Gli obiettivi di seguito riportati, previsti dall’articolo 46, coprono i prodotti freschi o trasformati:

- d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell’economia e

rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

e) promozione, sviluppo e attuazione:

- i. di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
- ii. di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;
- iii. di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale;
- iv. della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;
- v. della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

Questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e i);

- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- h) promozione e commercializzazione dei prodotti; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i);
- i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i);
- k) miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152.

I seguenti obiettivi contemplati dall'articolo 46 riguardano esclusivamente i prodotti freschi:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);
- b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);
- j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Il successivo **articolo 50 - Programmi operativi** – stabilisce che i predetti obiettivi e gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni stabilite nel medesimo articolo 50.

**L'articolo 51 - Fondi di esercizio** – stabilisce che Qualsiasi organizzazione di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli o associazione di tali organizzazioni di produttori può costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

- a) con contributi finanziari:
  - i. degli aderenti all'organizzazione di produttori o dell'organizzazione stessa, o entrambi; o
  - ii. dell'associazione di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tale associazione;
- b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali organizzazioni o associazioni presentano un programma operativo.

I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.

**L'articolo 52 - Aiuto finanziario dell'Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli** – definisce l'intensità e le regole per l'erogazione dell'aiuto finanziario dell'Unione.

Il successivo **articolo 53** del regolamento UE n. 2021/2115 stabilisce che:

1. nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore e i prodotti ortofrutticoli è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un **aiuto finanziario nazionale** non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L'aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio.
2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.
3. Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e all'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

In sintesi, l'articolo 53 del regolamento (UE) n. 2021/2115 stabilisce che ciascuno Stato membro possa concedere un aiuto finanziario nazionale, in aggiunta alla quota UE, da erogare però solo a determinate condizioni connesse al livello di commercializzazione regionale.

**L'articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126** definisce il calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell'aiuto finanziario nazionale prevedendo quanto segue:

1. Nel determinare il livello dell'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115, il livello di organizzazione in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni e comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni sono riconosciute. L'articolo 31 del presente regolamento si applica *mutatis mutandis*.
2. [omissis]

3. Gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio nazionale, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo o ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione di cui al paragrafo 1.

L'elenco delle regioni definite da uno Stato membro non è modificato per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata, in particolare per motivi non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 2021/2115 e l'importo dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco delle regioni.

5. Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo.

In ragione di quanto previsto dalla predetta normativa unionale, l'articolo 20 del Decreto del MASAF 27 settembre 2023, prot. n. 525633, stabilisce quindi che le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori sia inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui all'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.

Con successiva nota n.149769 del 29/03/2024 il MASAF, al fine di predisporre un quadro generale di riferimento in materia di verifiche e controlli per uniformare le attività istruttorie riguardo alle approvazioni delle singole annualità dei Programmi Operativi, delle loro modifiche in corso d'anno e ai nuovi riconoscimenti delle Organizzazioni di Produttori di settore, ha emanato le "*Linee guida sulle attività istruttorie per le approvazioni dei programmi operativi*" per il settore dell'ortofrutta e delle patate.

### **3. Procedure conseguenti alla normativa unionale e nazionale già attuate per l'anno 2025**

Relativamente all'anno 2025, in ossequio alla predetta normativa, il MASAF, con nota n. 43953 del 31/01/2025, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2022/126, ha comunicato alla Commissione europea le informazioni concernenti le Regioni italiane a bassa aggregazione e gli importi dell'aiuto finanziario nazionale potenzialmente erogabili.

Le Regioni nelle quali, per l'anno 2025, risulta soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2021/2115 sono la **Valle d'Aosta, la Liguria, il Molise e la Sardegna**; l'importo complessivo massimo dell'aiuto potenzialmente erogabile per l'anno 2025 è determinato in euro **2.416.423,85**.

Con successiva nota n. 292197 del 27/06/2025, inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, il MASAF ha richiesto la convocazione del Gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con DM 15/05/2000, al fine di acquisire il parere per la messa a disposizione delle necessarie risorse nazionali.

Da ultimo, con Decreto del 25 luglio 2025, n.13/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 210 del 10 settembre 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito che il finanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115 per l'anno 2025, è pari ad euro 2.416.423,85.

Tale decreto prevede, in sintesi, quanto segue:

- le erogazioni vengono effettuate dal MEF sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate, tramite il Sistema SAP, da AGEA.
- Il MASAF, l'AGEA e gli Organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni dell'aiuto finanziario nazionale, nonché verificano che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.
- Il MASAF comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.
- In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il MASAF e l'AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate.
- Infine, al termine dell'intervento, il MASAF - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione.

#### **4. Procedure conseguenti alla normativa unionale e nazionale già attuate per l'anno 2026**

Relativamente all'anno 2026, in conformità alla normativa sopra richiamata, il MASAF, con nota n. 45598 del 31/01/2026, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2022/126, ha comunicato alla Commissione europea le informazioni concernenti le Regioni italiane a bassa aggregazione e gli importi dell'aiuto finanziario nazionale potenzialmente erogabili.

Le Regioni nelle quali, per l'anno 2026, risulta soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2021/2115 sono la **Valle d'Aosta, il Molise e la Sardegna**; l'importo complessivo massimo dell'aiuto potenzialmente erogabile per l'anno 2026 è determinato in euro **2.654.196,21**.

Con successiva nota n. 136591 del 20/03/2026, inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, il MASAF ha richiesto la convocazione del Gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con DM 15/05/2000, al fine di acquisire il parere per la messa a disposizione delle necessarie risorse nazionali.

#### **5. Procedure conseguenti alla normativa unionale e nazionale da attuare per l'anno 2025**

AGEA Coordinamento provvede all'assegnazione delle risorse in trattazione in favore degli Organismi pagatori aventi la responsabilità dei pagamenti. L'assegnazione è tuttavia subordinata alla trasmissione al MEF, da parte di AGEA Coordinamento, di una nota contenente:

- il prospetto riepilogativo recante l'utilizzo delle risorse dell'aiuto finanziario nazionale ripartito per Organismo pagatore;
- la richiesta di messa a disposizione delle risorse finanziarie sul sistema SAP, allegando il previsto modulo "*Format richieste quota nazionale a carico della Legge n. 183/1987*".

A tal fine, ciascun Organismo pagatore deve preventivamente comunicare ad AGEA Coordinamento, con la cadenza temporale e con le modalità di seguito definite, le somme erogate a titolo di cofinanziamento UE ed i corrispettivi pagamenti effettuati utilizzando l'aiuto finanziario nazionale.

Le spese dovranno essere comunicate mediante compilazione dell'acclusa tabella "**Tabella periodica pagamenti AFN.xlsx**" contenente le seguenti informazioni:

Nome campo	Tipo campo
Progressivo	Precompilato
Cod. IT	Precompilato
Organismo pagatore	Precompilato
Connesso a finanziamento UE	Precompilato
Programmazione	Precompilato
Fondo	Precompilato
Forma di intervento (2023/27) o Ambito (Antecedente la 2023/27)	Precompilato
Nome intervento (2023/27) o Settore (Antecedente la 2023/27)	Precompilato
Codice dell'importo unitario previsto (2023/27) o descrizione in nomenclatura (Antecedente la 2023/27)	Precompilato
Voce di bilancio	Precompilato
Campagna/Anno	Precompilato
Anticipo / SAL / Saldo/Altro (ANT/SAL/LDO/ALT)	Precompilato
Dettaglio se pagamento = ALT	Precompilato
Importo quota UE erogata per Org. Prod. in Regione a bassa aggregazione	Da compilare
Importo quota nazionale erogata per Org. Prod. in Regione a bassa aggregazione	Da compilare

Per ciascuno dei periodi successivamente definiti ciascun OP dovrà valorizzare **esclusivamente** i 2 campi "**Importo quota UE erogata per Org. Prod. in Regione a bassa aggregazione**" e "**Importo quota nazionale erogata per Org. Prod. in Regione a bassa aggregazione**", identificando preventivamente, oltre al pertinente codice OP, le linee di bilancio oggetto di pagamento e la tipologia di pagamento (Anticipo o SAL/Saldo).

La tabella sarà oggetto di aggiornamento qualora la nomenclatura comunitaria preveda delle modifiche/integrazioni per le linee di bilancio ivi rappresentate e potrà essere successivamente integrata all'interno di uno specifico applicativo del portale SIAN.

Di seguito, una tabella recante la tempistica per l'invio della tabella compilata e, per le spese contabilizzate, il corrispettivo periodo.

Data ultima invio Tabella	Spese contabilizzate		Note
	Dal	Al	
20 febbraio	01 gennaio	15 febbraio	Nella tabella inviata per il presente periodo dovranno essere riportate, sulle pertinenti linee di bilancio, anche le differenze eventualmente rappresentate da ciascun OP nella colonna " <b>Importi corretti di spiegazioni (6)</b> " o " <b>Difference Explanation Amount (6)</b> " della Dichiarazione annuale dell'esercizio finanziario i cui conti sono stati inviati entro il 15 febbraio.
05 aprile	16 febbraio	31 marzo	
05 luglio	01 aprile	30 giugno	
20 ottobre	01 luglio	15 ottobre	
05 gennaio	16 ottobre	31 dicembre	

Come sopra evidenziato, nella tabella riferita alle spese sostenute nel periodo 1/1 – 15/2 dovranno essere rappresentate, oltre agli importi pagati nel periodo, anche le differenze eventualmente rappresentate da ciascun OP nella colonna "**Importi corredata di spiegazioni (6)**" o "**Difference Explanation Amount (6)**" della Dichiarazione annuale dell'esercizio finanziario i cui conti sono stati inviati entro il 15 febbraio oltre alla relativa quota di aiuto finanziario nazionale.

Ricevute tali informazioni, AGEA Coordinamento, come previsto dal citato Decreto MEF del 25 luglio 2025, n. 13/2025, invierà allo stesso MEF le richieste di rimborso informatizzate, tramite il Sistema SAP dello stesso MEF nonché il prospetto riepilogativo (trasmesso sia al MEF sia al MASAF) contenente l'utilizzo delle risorse ripartito per Organismo pagatore.

### 5.1. Indicazioni operative per gli Organismi pagatori

Le tabelle dovranno essere inviate dagli Organismi pagatori **solo qualora**, nel periodo di riferimento, **risultino contabilizzati importi a valere sulle linee di bilancio contenute nell'acclusa tabella.**

Il mancato invio delle tabelle da parte degli Organismi pagatori con la tempistica sopra individuata **non consentirà allo scrivente di trasmettere al MEF le richieste di rimborso informatizzate tramite il Sistema SAP e quindi non risulterà possibile assegnare a tali OP le risorse erogate per l'Aiuto finanziario nazionale.**

### 6. Sintesi schematica delle procedure adottate, da adottare, Amministrazioni responsabili e tempistica

Di seguito, una tabella che sintetizza la procedura sopra descritta, le relative competenze e la tempistica prevista.

Azione prevista	Amministrazione competente	Amministrazione / soggetti destinatari	Data prevista
Notifica alla Commissione Europea delle Regioni italiane a bassa aggregazione e degli importi dell'aiuto finanziario nazionale potenzialmente erogabili	MASAF mediante nota formale ed AGEA Coordinamento tramite ISAMM	Commissione europea	31 gennaio dell'anno N
Richiesta di convocazione del Gruppo di lavoro istituito presso il MEF/IGRUE per l'impegno di spesa	MASAF	MEF	30 giugno dell'anno N
Messa a disposizione delle risorse finanziarie per l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale	MEF	AGEA Coordinamento	entro il 15 settembre dell'anno N
Predisposizione delle Autorizzazioni di Pagamento	Organismi pagatori	Organizzazioni di produttori aventi diritto	Nel corso dell'Anno N+1
Comunicazione dei pagamenti effettuati	Organismi pagatori	AGEA Coordinamento	Nel corso dell'Anno N+1 e nel primo periodo

			nell'Anno N+2 con le modalità e la cadenza temporale precedentemente precisata nel presente documento
Trasmissione del prospetto riepilogativo contenente l'utilizzo delle risorse ripartito per Organismo pagatore	AGEA Coordinamento	MEF e p.c. al MASAF	Entro il 1° marzo dell'anno N+2
Invio, tramite sistema SAP, delle richieste di rimborso informatizzate	AGEA Coordinamento	MEF	Entro il 1° marzo dell'anno N+2
Messa a disposizione delle risorse finanziarie mediante Applicativo SAP	MEF	AGEA Coordinamento	Successivamente alla richiesta di rimborso pervenuta, tramite SAP, da AGEA Coordinamento
Assegnazione delle risorse sulle Tesorerie	AGEA Coordinamento	Organismi pagatori	Successivamente al rimborso pervenuto ad AGEA coordinamento dal MEF

Infine, relativamente all'anno 2026, si fa riserva di fornire le necessarie indicazioni dopo la pubblicazione, nella Serie generale della Gazzetta ufficiale, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisce il finanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115.

Codesti Organismi pagatori sono invitati ad osservare le indicazioni operative contenute nel presente documento coordinandosi, ove necessario, con le Regioni interessate.

IL DIRIGENTE  
Ermelinda Venuta

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005*